


EMENDAMENTO

All'art. 32. Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

“In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.”

Sen. Maria Ida GERMONTANI



(FLI)

32.38

EMENDAMENTI AS. 3110

Art. 32

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 139 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno in ogni caso dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente."».

BUGNANO

Bugnano
(10V)

32.40

A.S. 3110

Art. 32


Emendamento

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

~~"In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente."~~

FIORONI, SANGALLI



32.43

~~32.43~~

1493

1

A.S. 3110

EMENDAMENTO

ART. 32

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

~~“3-bis. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione”.~~

SEN. MUSSO

Musso

SEN. D'ALIA

D'Alia

(UDC)

32.49

AS 3110

Art. 32

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione".

SANGALLI, FIORONI, ARMATO

(PD)



32.50

1388

**EMENDAMENTO
AS 3110**

**Articolo 32
(Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni)**

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione”.

Sen. Cosimo IZZO

Cosimo Izzo
Bonifacio CINZIO
Neme

Antonio Zaccaro
Neme

(PDL)



32.51

AS 3110

EMENDAMENTO

ART. 32

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<<3-bis. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente." >>

GHIGO

[Handwritten signature] (PDL)



32.42

[Handwritten signature]

2287.

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012 , n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività.

(AS. 3110)

1) Risarcimento del danno per microlesioni

All'art. 32, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

~~3-bis. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, infine, il seguente periodo:~~

~~"In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente."~~

Relazione illustrativa

~~La modifica proposta è volta ad introdurre, per le lesioni di lieve entità, la previsione di assenza di risarcimento da danno biologico permanente in caso di effetti lesivi "soggettivi" (cioè, solo riferiti dal paziente e non obiettivamente constatabili).~~

~~L'introduzione della norma, coerentemente con quanto avviene negli altri Paesi europei, ad esempio in Francia (dove, per tutte le lesioni fino a 2 punti percentuali di invalidità permanente, viene risarcito unicamente il danno biologicamente temporaneo oltre che le spese mediche) eviterebbe in pratica l'abnorme speculazione sul cd. "colpo di frusta".~~

~~La natura speculativa di buona parte delle richieste di risarcimento per danni alla persona di modesta entità è infatti suffragata dalla differente diffusione del fenomeno nelle diverse aree territoriali italiane. In alcune realtà territoriali, in particolare del Sud Italia, la percentuale dei sinistri con lesioni fa infatti registrare punte anche superiori al 40% (Calabria, Puglia, ecc.)~~

BOZZA

32.41

2353*